

Cosa c'è dentro uno scarico?

Domanda: Da tempo nel mondo aziendale, ma anche presso le pubbliche amministrazioni, è attivo il dibattito su cosa c'è nello scarico previsto dalla parte terza del T.U. ambientale... Le acque reflue fino a quando sono tali e quando cessa lo scarico ed inizia la gestione di altre sostanze come i fanghi?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Nel confine tra gestione delle acque reflue di scarico e fanghi o sostanze al confine con lo stato solido, ci si chiede da sempre cosa in definitiva c'è dentro uno scarico per restare tale. Lo stato fisico della materia come deve essere e fino a quando può essere considerata acqua reflua a livello non solo formale ma anche sostanziale?

Nella pregressa (e forse non errata) definizione formale di scarico, il punto – nodale – era affrontato e risolto dalla frase contenuta nella definizione di scarico che voleva le sostanze in esso immesse come “*acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili*”. Tali espressioni andavano a identificare con specifica e minuziosa esattezza la natura particolare di quello che veniva identificato come scarico. A questo punto si deve tuttavia fare addirittura un ulteriore e più antico passo indietro, e cercare di intuire perché il decreto n. 152/99 pregresso riportava questi tre passaggi in scala decrescente. In realtà, vigente l'ancora pregressa legge 319/76, il concetto di scarico in relazione alla specifica componente e natura fisico-chimica delle sostanze che lo andavano a integrare era a suo tempo rimasto sempre relegato in un fumoso dibattito dottrinario e giurisprudenziale e con estrema difficoltà si era riusciti a identificare gli esatti parametri di conseguenza. La Corte di Cassazione era al tempo dovuta intervenire per lunghissimo periodo per cercare di identificare e “inseguire” le varie evoluzioni delle tipologie di scarico e dunque adeguare alla definizione estremamente generica prevista dalla citata “legge Merli” la realtà delle cose che man mano si evolvevano. Si ricorderà, dunque, che l'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte, in ciò comunque coerente con la sostanziale generale giurisprudenza di merito, iniziò a identificare dapprima lo scarico in via generale come composto da sostanze “liquide”; successivamente il concetto fu esteso alle sostanze “semiliquide”, in quanto la definizione del “liquido” non appariva più sufficiente. Con l'evolversi delle situazioni e delle fattispecie concrete, la giurisprudenza andò raffinando dette concettualità e l'elaborazione transitò attraverso i concetti di idrosolubile, pastoso, fangoso. Ma in realtà sul concetto di fangoso ci fu una specie di blocco generale in quanto, tutto sommato, quale fosse la esatta collocazione dell'elemento fango nel confuso confine tra gli allora vigenti D.P.R. 915/82 (norma sui rifiuti) e legge 319/76 fu sempre materia di ampia disquisizione ed antitesi dottrinaria e giurisprudenziale. La Cassazione nell'ultimo periodo di vigenza della “legge Merli” varò, dunque, una interpretazione (in alcuni casi soggetta a parziale contrasto ma largamente diffusa e condivisa) elaborando il concetto della **convogliabilità autonoma tramite condotta per forza inerziale**.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

In altre parole, e semplificando in modo estremo, la Corte giunse a identificare l'ultimo stadio di questa crescente evoluzione dello scarico (che dal liquido puro era passato attraverso diversi stadi fino alla situazione del pastoso e fangoso) con un concetto esemplificativo che limitava la disciplina dell'allora legge 319/76 soltanto a quelle sostanze che, **superato lo stato della liquidità e della semiliquidità in senso stretto, pur avvicinandosi allo stato fortemente fangoso, conservavano ancora una propria forza di convogliabilità e quindi di scivolo autonomo nella ideale condotta dello scarico per propria forza inerziale**. Laddove, invece, il fango fosse risultato bloccato o comunque solidificato, semisolidificato in tali condotte prevaleva la disciplina generale dell'allora D.P.R. 915/82 sui rifiuti. Si ritiene che la successiva definizione del decreto 152/99, attraverso le parole chiave "liquide, semiliquide e comunque convogliabili" avesse ripreso sostanzialmente questa elaborazione giurisprudenziale e quindi nella chiave interpretativa di lettura da assegnare a queste tre parole ci si potesse tranquillamente ricollegare alla elaborazione della Cassazione in materia. Dunque lo scarico era in tale norma tale fino alla identificazione nelle tre fasi evolutive logiche, e cioè **lo stato di liquidità assoluta, oppure lo stato di semiliquidità o, in ultima analisi e per così dire ultima spiaggia, quello stato di pastosità e fangosità che comunque conservi ancora quella convogliabilità tramite condotta per forza inerziale autonoma che era stata elaborata dalla Suprema Corte nell'ultimo periodo della vigenza della legge Merli**.

Oggi – secondo noi imprudentemente – questa definizione tripartita è stata eliminata. Ma a nostro modesto avviso il problema rimane esattamente identico agli anni pregressi, dunque la costruzione giuridica altrettanto resta immutata e – pertanto – in assenza di ulteriori e diversi principi espressi dalla norma riteniamo che per identificare cosa ci può essere in uno scarico si possa correttamente fare ancora riferimento a tali pregressi parametri. Anche perché di fatto l'attuale parte terza del D.Lgs n. 152/06 è sostanzialmente la riscrittura generale del decreto 152/99 e – dunque – gli impianti di fondo del regime giuridico sono rimasti i medesimi.

Pubblicato il 17 ottobre 2010

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.